

Comune di
Gravesano

**MESSAGGIO MUNICIPALE NR. 09/2025 CONCERNENTE LA MODIFICA
DELL'ART. 15 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

Sommario

Premessa	2
Il Principio della copertura dei costi	2
Dati sui quantitativi di rifiuti prodotti e relativi costi	4
Proposta nuovo tariffario - art. 15	5
Dispositivo	7

Onorevole Signor Presidente, Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione, per esame ed approvazione, il messaggio municipale nr. 09/2025 approvato dal Municipio con risoluzione nr. 444 del 27.10.2025, concernente la modifica dell'art. 15 del Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Premessa

Nel marzo del 2019 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (da ora in poi abbreviato in RCRSU), necessario in seguito alle nuove modifiche della Legge Cantonale di Applicazione della Legge Federale sulla Protezione dell'Ambiente (LALPAmb) del 2017.

Da allora sono trascorsi sei anni durante i quali la situazione economica globale è considerevolmente mutata ed i costi in generale sono stati e sono tuttora vittime di importanti aumenti.

Anche il Comune si trova pertanto confrontato ad adeguarsi alle nuove legislazioni superiori che comportano una conseguente modifica di Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

Poiché come per il Servizio Acqua Potabile ora anche il Servizio Rifiuti deve autofinanziarsi, si rende necessaria la modifica dell'art.15 del RCRSU, articolo che definisce la tariffa base volta a coprire i costi di gestione dello smaltimento dei rifiuti.

Il Principio della copertura dei costi

La LALPAmb prevede una tassa base che copra i costi di raccolta e i costi fissi, oltre alla tassa sul quantitativo prelevata mediante la vendita dei sacchi RSU, il cui obiettivo è di coprire i costi di smaltimento (art. 18 cpv. 2).

La legge concede ai Comuni una certa autonomia per stabilire la tassa base (art. 16 cpv. 4 e cpv. 5 e art.18a cpv. 6 LALPAmb) in quanto ogni Comune ha le proprie peculiarità relative al servizio offerto e che non possono essere parificate a livello cantonale.

Il prezzo del sacco deve però essere fissato dal Municipio, tramite Ordinanza, entro i limiti imposti dal Consiglio di Stato (art. 18b cpv. 3 LALPAmb).

Il grado di copertura dei costi di gestione dei rifiuti deve essere in linea con l'art. 18 cpv 3 LALPAmb e, calcolato sulla base dell'art. 28 cpv. 2 LALPAmb, pari al 100%.

Con l'introduzione del nuovo modello contabile (MCA2), avvenuta con il preventivo 2022, devono essere creati dei fondi di capitale proprio separati. In sintesi, il capitale proprio è formato da sotto-capitali autonomi, con i risultati d'esercizio dei vari servizi, tra cui il Servizio Gestione Rifiuti, ed anch'esso, per legge (come per il Servizio Acqua Potabile) dovrà essere finanziato tramite le tasse d'uso e non con le imposte comunali.

Il principio di autofinanziamento è sancito da leggi superiori e l'impiego di questi fondi è obbligatorio, nel rispetto del principio di causalità (art. 151 LOC e 5 RG FCC). Questi fondi (risultato tra la spese e ricavi del centro di costo) devono raggiungere il pareggio nel medio termine.

Non dovendo avere un'influenza sul resto della gestione contabile, un eventuale "utile" dev'essere accantonato a bilancio in un apposito fondo del capitale proprio ed alla stessa stregua, eventuali deficit, vanno pure caricati su tale fondo.

Il fondo – in caso di cifre negative – deve essere azzerato con un aumento delle tasse causali o una riduzione delle spese, affinché si generi un sufficiente "utile d'esercizio" che permetta di ripianare il deficit. Rispettivamente, in caso di utile a lungo termine, richiederebbe una riduzione delle stesse.

Come anzidetto, la tassa sul sacco e quella base hanno due diverse funzioni e non sono interscambiabili: la tassa sul sacco (art. 18b LALPAmb) serve unicamente a coprire i costi di smaltimento (ovvero i costi d'incenerimento dei rifiuti presso il termovalorizzatore dell'ACR di Giubiasco), costi che sono però gradualmente scesi nel corso degli anni. L'attuale prezzo di vendita dei sacchi RSU stabilita dalla nostra Ordinanza municipale è già quasi al limite, in quanto il tetto massimo imposto dal Consiglio di Stato per il sacco da 35 litri è fissato a CHF 1.15, mentre il prezzo nell'Ordinanza è fissato a CHF 1.10).

La tassa base (art. 18a LALPAmb) invece deve coprire il resto dei costi generati dalla raccolta e smaltimento di tutti i rifiuti ingombranti e riciclabili, la raccolta degli RSU, le spese amministrative e di gestione del servizio, tutte le spese di infrastruttura (ammortamenti e interessi per gli investimenti realizzati, corrente elettrica, affitti, ecc.) e tutte le spese di manutenzione.

L'aumento della tassa base permetterà quindi di rispettare il principio di causalità (copertura integrale dei costi generati dal servizio) e garantire una neutralità finanziaria del servizio sui conti comunali.

Dati sui quantitativi di rifiuti prodotti e relativi costi

Per capire la necessità di dover adeguare le tariffe della tassa base può essere utile indicare almeno le cifre dei quantitativi di rifiuti RSU prodotti nel nostro Comune degli ultimi anni.

I dati sono desunti dal censimento obbligatorio che la Cancelleria è chiamata a compilare ogni anno e che il Cantone verifica e poi pubblica nella pagina dell'Ufficio gestione rifiuti tramite l'Osservatorio Ambientale della Svizzera Italiana. I vari costi sono stati ripresi nei rispettivi consuntivi.

Costi	2021	MCA2	2022	2023	2024	saldo fondo eliminazione rifiuti al 01.01.2025
Acquisto sacchi RSU	CHF 12'898.00		CHF 10'944.00	CHF 11'605.00	CHF 17'637.15	
Servizio raccolta rifiuti	CHF 61'996.80		CHF 63'711.51	CHF 68'416.99	CHF 84'360.95	
Costi Ecocentro	CHF 85'239.00		CHF 98'867.25	CHF 91'587.45	CHF 86'614.20	
Noleggio campane	CHF 11'738.00		CHF 12'675.45	CHF 12'320.00	CHF 17'080.00	
perdite	CHF 750.25		CHF 51'068.12	CHF 2'764.65	CHF -118.40	
ACR	CHF 33'789.95		CHF 35'910.35	CHF 36'801.85	CHF 35'531.40	
Totale costi	CHF 206'412.00		CHF 273'176.68	CHF 223'495.94	CHF 241'105.30	
Ricavi	2021		2022	2023	2024	
Tasse vendita sacchi	CHF 48'864.00		CHF 43'322.68	CHF 52'936.35	CHF 47'272.05	
tassa raccolta	CHF 105'362.00		CHF 147'434.30	CHF 148'271.80	CHF 151'517.10	
rimborso vetro	CHF 3'829.10		CHF 5'126.75	CHF 4'936.65	CHF 354.80	
acc stabili comunali	CHF 2'500.00		CHF 5'000.00	CHF 5'000.00	CHF 5'000.00	
Totale ricavi	CHF 160'555.10		CHF 245'883.73	CHF 211'144.80	CHF 204'143.95	
Disavanzo	CHF -45'856.90		CHF -27'292.95	CHF -12'351.14	CHF -36'961.35	CHF -76'605.44
RSU Totali – tonnellate	211.22		407.01	354.35	344.54	

Tabella 1 – Costi e ricavi RSU

In seguito all'introduzione della tassa sul sacco nel 2020, è stata rilevata una sostanziale diminuzione della produzione degli RSU ma la cui tendenza è in crescita.

Tuttavia, i costi sostenuti nella raccolta dei rifiuti, per la manutenzione e nella gestione dell'Ecocentro hanno mostrato importanti incrementi. Il costo della raccolta dei rifiuti – come già visto – contempla anche le spese amministrative e di gestione del servizio, ammortamenti, corrente elettrica, affitti, stipendi ecc... La raccolta "fisica" dei rifiuti avviene due volte alla settimana con la vuotatura dei raccoglitori a campana.

Il passaggio ai raccoglitori a campana ha comportato un notevole aumento dei costi ma si è potuto centralizzare e razionalizzare il servizio raccolta e i cassonetti neri in PVC sono stati sostituiti da raccoglitori più grandi ed esteticamente migliori. Su tutto il territorio comunale sono presenti 14 campane a disposizione delle economie domestiche private. A partire dal 1.1.2025, le campane sono diventate quasi tutte di proprietà del Comune.

I costi dell'Ecocentro Serta a Lamone presso il quale il Comune fa capo, sono regolati dalla relativa Convenzione – approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 24 aprile 2023 e con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023 – che prevede una tariffa annua di CHF 62 per residente, dove non è contemplata la raccolta e smaltimento dei rifiuti che il Comune effettua sul proprio territorio (giro RSU) o dei rifiuti ingombranti, speciali, olii, ferro, alluminio, carta, etc. Inoltre in ogni momento possono essere adottate le tariffe in conseguenza alla variazione della tassa sul traffico pesante, IVA e tasse/imposte analoghe.

I costi totali sono cresciuti costantemente negli anni, così come le tasse incassate grazie – come già detto – all'introduzione della tassa sul sacco e all'aumento della tassa base entro i limiti stabiliti dell'attuale Regolamento che il Municipio ha eseguito con la modifica dell'Ordinanza municipale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nell'agosto del 2022. Misura questa non più possibile in quanto è stata raggiunto il tetto massimo previsto dal Regolamento.

Prima dell'introduzione del modello contabile MCA2 (2022) i disavanzi registrati dal servizio gestione rifiuti venivano "coperti" tramite le altre imposte d'uso comunale.

Con l'introduzione di MCA2 nel 2022 questa prassi non è più possibile, come visto il capitale proprio comprende i fondi del Servizio Approvvigionamento Idrico e Servizio Gestione Rifiuti. Il deficit, che da sempre è strutturale, si è dunque accumulato nel fondo SGR risulta un saldo totale al 31.12.2024 di **CHF -76'605.44.**

Si ricorda infine che ai sensi dell'art. 13 cpv.4 RG FCC i fondi del capitale proprio non possono essere negativi per più di 4 anni.

Concludendo, con i parametri attualmente in vigore non è possibile raggiungere il grado di copertura richiesto.

Proposta nuovo tariffario – art. 15

Per tutti i motivi esposti in precedenza, a parità di servizi offerti, l'unica via per i Comuni per assicurare la copertura dei costi è quindi quella di aumentare la tassa base: per tale motivo, il presente Messaggio si propone unicamente di modificare l'attuale Art. 15 cpv. 3 del Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che attualmente definisce il seguente tariffario:

Categoria	Minimo	Massimo
Economie domestiche (persona sola domiciliata/residente)	CHF 50.-	CHF 150.-
Economie domestiche (due o più persone domiciliate/residenti)	CHF 50.-	CHF 200.-
Residenze secondarie	CHF 50.-	CHF 150.-
Soggiornanti	CHF 50.-	CHF 150.-
Società, associazioni, ecc.	CHF 50.-	CHF 200.-
Esercizi pubblici (per posto a sedere interni ed esterni secondo la patente cantonale)	CHF 5.-	CHF 20.-
Attività commerciali, industriali, artigianali e supermercati		
fino a 10 dipendenti (tassa base)	CHF 100.-	CHF 200.-
a partire da 11 dipendenti (+ tassa base)	CHF 10.-	CHF 20.-

Tabella 2 – attuale tariffario

Il Municipio, consapevole del periodo congiunturale sfavorevole dovuto al contesto internazionale e all'inflazione, non nasconde una certa preoccupazione nel dover imporre ai cittadini degli aumenti: si stanno cercando soluzioni per ridurre i costi del Servizio tuttavia nel mentre è necessario intervenire sulla tassa per poter rientrare con il disavanzo accumulato sinora.

La forchetta delle tariffe qui proposta è stata elaborata, nel limite del possibile, sulla base di un confronto di altre realtà a noi vicine. Le cifre presentate non si discostano da altri Comuni che presentano caratteristiche simili a Gravesano, ovvero con un'importante parte del gettito fiscale da ricondurre alle PF. Comuni come Manno o Mezzovico-Vira, che possono contare su un grande numero di PG, sono in grado di poter sgravare le loro economie domestiche ripartendo i costi ad aziende e ditte. Vista la quantità modesta di ditte insediate nel nostro territorio, una tale politica finanziaria è praticabile fino a un certo punto. Si è comunque pensato di voler richiedere una partecipazione maggiore ai costi alle PG e per le aziende - simile per quanto proposto per le PF - in base al numero di dipendenti. Inoltre vengono ridotte le tipologie di utenti ma diversificati sul quantitativo.

Di seguito la proposta del nuovo tariffario:

Categoria	Minimo	Massimo
Economie domestiche (domiciliata/residente)		
Persona sola	CHF 50.-	CHF 250.-
2 Persone	CHF 100.-	CHF 300.-
3 Persone	CHF 150.-	CHF 350.-
4 Persone	CHF 200.-	CHF 400.-
5 Persone	CHF 250.-	CHF 450.-
6 Persone	CHF 300.-	CHF 500.-
Residenze secondarie	CHF 100.-	CHF 300.-
Esercizi pubblici		
EP Tassa base	CHF 100.-	CHF 500.-
Esercizi pubblici (per posto a sedere interni ed esterni, secondo la patente cantonale)	CHF 10.-	CHF 50.-
Attività commerciali, industriali, artigianali e supermercati		
Attività con 1 dipendente	CHF 50.-	CHF 250.-
2-5 dipendenti	CHF 250.-	CHF 500.-
6-15 dipendenti	CHF 300.-	CHF 750.-
16-30 dipendenti	CHF 500.-	CHF 1'000.-
30+ dipendenti	CHF 600.-	CHF 1'500.-

Tabella 3 - proposta per il nuovo tariffario

Il Municipio vuole esprimere chiaramente che la modifica dell'art.15 del Regolamento e della relativa forchetta delle tariffe non deve essere intesa come una volontà di aumento spropositato della tassa base, ma unicamente un mezzo per avere a disposizione margine di manovra anche in futuro nell'ottica della copertura integrale dei costi. Infatti nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, l'importo delle tasse base dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato (art. 18a cpv.3 LALPAmb).

Sulla base di queste tariffe la copertura dei costi e la sostenibilità finanziaria nel futuro potrebbero quindi permettere di avanzare richiesta alle autorità cantonali per il condono del debito strutturale di ca. CHF 76'000 e di risanare il fondo SGR entro i quattro anni previsti dall'art. 13 cpv.4 RG FCC.

Il presente messaggio, insieme alla documentazione relativa, è stata inviata a Mister Prezzi, come da indicazioni contenute con la Circolare SEL Nr. 12/2023 nella quale viene segnalata la necessità di interpellare il Sorvegliante dei prezzi per avere un suo parere in merito a nuove tariffe o a un loro aumento, prima di adottarle formalmente.

Rispetto alla nostra proposta iniziale, è stato proposto e consigliato di apportare alcune modifiche per le tariffe delle attività commerciali, industriali, artigianali e supermercati che abbiamo prontamente adottato. Inoltre, il Regolamento con la proposta di modifica, è pure stato inviato alla SEL per un parere anticipato, risultato positivo.

Dispositivo

Per tutto quanto esposto nel presente Messaggio, si invita questo Onorando Consiglio comunale a voler

R i s o l v e r e

È approvata la modifica dell'art. 15 del Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Gravesano.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio di Gravesano

Il Sindaco

La Segretaria

M. Anghileri



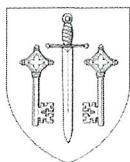
C. Vanossi

Per esame e rapporto

COMMISSIONE		
Gestione	Edilizia	Petizioni
X		X

Allegato: Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

6929 Gravesano, 27 ottobre 2025



REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

INDICE

Capitolo I Disposizioni generali

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti
- Art. 3 Compiti del Comune
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti
- Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna
- Art. 7 Divieti

Capitolo II Organizzazione del servizio di raccolta

- Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 9 Utenti autorizzati
- Art. 10 Sacchi ufficiali, imballaggi, contenitori e esposizione
- Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
- Art. 13 Sospensione del servizio

Capitolo III Finanziamento

- Art. 14 Principio
- Art. 15 Tassa base
- Art. 16 Tassa sul quantitativo
- Art. 17 Agevolazioni ed esenzioni
- Art. 18 Altre tassa causali
- Art. 19 Esigibilità

Capitolo IV Norme finali

- Art. 20 Attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 21 Rimedi giuridici
- Art. 22 Contravvenzioni
- Art. 23 Entrata in vigore e abrogazioni

Il Consiglio comunale di Gravesano,

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPamb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPamb)

decreta

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Gravesano, nonché il relativo finanziamento.
2. Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.
3. È vietato l'apporto di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
2. Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Il Municipio provvede alla attuazione del presente Regolamento ed emana le relative Ordinanze di applicazione.

Art. 3 Compiti del Comune

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.
2. In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

Art. 4 Definizioni

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative, i residui di scopatura e di pulizia in generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e delle rive dei corsi d'acqua; cestini, rifiuti delle scuole e uffici pubblici.
In particolare sono considerati tali:
 - a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
2. I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

3. Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

1. I rifiuti solidi urbani (RSU) devono essere depositati in appositi contenitori ubicati nel territorio comunale, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
2. I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio. I rifiuti ingombranti, provenienti dalle persone giuridiche, dagli edifici e attrezzature pubbliche, devono essere smaltiti da chi li produce a proprie spese.
3. Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
4. I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite Ordinanza. Gli scarti vegetali, provenienti dalle persone giuridiche, dagli edifici e attrezzature pubbliche, devono essere smaltiti da chi li produce a proprie spese.
5. I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
6. I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
7. Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

1. Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
2. Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ordinanza federale sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (OEDA).

Capitolo II

Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

1. Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante Ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:
 - per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
 - le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani;
2. Il Municipio deve tener conto dei seguenti principi:
 - il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) avviene sul territorio comunale;
 - il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti avviene presso un punto di raccolta indicato dal Municipio
 - il servizio di raccolta dei rifiuti cartacei prodotti dalle economie domestiche, dai negozi e dagli uffici avviene presso i centri di raccolta indicati dal Municipio
 - il servizio di raccolta degli scarti vegetali proveniente dalla manutenzione ordinaria dei giardini avviene presso i centri di raccolta indicati dal Municipio
3. La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.
4. In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite, in particolare laddove le caratteristiche della strada d'accesso, la dimensione dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta generano dei problemi di viabilità per singole zone rispettivamente di accessibilità ad alcune proprietà.
5. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti ingombranti, in casi particolarmente speciali, disciplinata nella relativa Ordinanza, il Municipio può autorizzare la squadra UTC ad effettuare operazioni di sgombero presso abitazioni private.

Art. 9 Utenti autorizzati

1. Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.
2. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 10 Sacchi ufficiali, imballaggi, contenitori e esposizione

1. I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
2. Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
3. Per stabili abitativi con più di 20 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti maggiore di 1'000 litri alla settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione sono a carico dei privati.
4. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

1. Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio, pile, batterie;
 - d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine,
 - l) nonché il letame;
 - m) pneumatici;
 - n) m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - o) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - p) veleni;
 - q) emulsioni e miscele bituminose;
 - r) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - s) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - t) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
2. I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
3. In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

1. I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.
2. Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.
3. Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III Finanziamento

Art. 14 Principio

1. Il Municipio stabilisce mediante Ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
2. Esse si suddividono in tassa base (art. 15) e tassa sul quantitativo (art. 16).
3. Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.
4. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 Tassa base

1. La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) quelli amministrativi e del personale;
 - b) di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate e il loro smaltimento qualora questi costi non vengono coperti con tasse specifiche;
 - d) di investimento;
 - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
2. Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche domiciliate/residenti; le persone giuridiche aventi sede nel Comune e i proprietari di residenze secondarie e i soggiornanti. L'assoggettamento è dato indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, rispettivamente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
3. Mediante Ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

<u>Categoria</u>	<u>Minimo</u>	<u>Massimo</u>
- Economie domestiche (persona sola domiciliata/residente)	CHF 50.-	CHF 150.-
- Economie domestiche (due o più persone domiciliate/residenti)	CHF 50.-	CHF 200.-
- Residenze secondarie	CHF 50.-	CHF 150.-
- Soggiornanti	CHF 50.-	CHF 150.-
- Società, associazioni, ecc.	CHF 50.-	CHF 200.-
- Esercizi pubblici (per posto a sedere interni ed esterni, secondo la patente cantonale)	CHF 5.-	CHF 20.-
- Attività commerciali, industriali, artigianali e supermercati		
• fino a 10 dipendenti (tassa base)	CHF 100.-	CHF 200.-
• a partire da 11 dipendenti (+ tassa base)	CHF 10.-	CHF 20.- (per dipendente)

Nuovo testo

Categoria	Minimo	Massimo
Economie domestiche (domiciliata/residente)		
Persona sola	CHF 50.00	CHF 250.00
2 Persone	CHF 100.00	CHF 300.00
3 Persone	CHF 150.00	CHF 350.00
4 Persone	CHF 200.00	CHF 400.00
5 Persone	CHF 250.00	CHF 450.00
6 Persone	CHF 300.00	CHF 500.00
Residenze secondarie	CHF 100.00	CHF 300.00
Esercizi pubblici		
EP Tassa base	CHF 100.00	CHF 500.00
Esercizi pubblici (per posto a sedere interni ed esterni, secondo la patente cantonale)	CHF 10.00	CHF 50.00
Attività commerciali, industriali, artigianali e supermercati		
Attività con un dipendente	CHF 50.00	CHF 250.00
fino a 5 dipendenti	CHF 250.00	CHF 500.00
6-15 dipendenti	CHF 300.00	CHF 750.00
16-30 dipendenti	CHF 500.00	CHF 1'000.00
30+ dipendenti	CHF 600.00	CHF 1'500.00

Modifica dell'articolo 15 approvata dal Municipio con decisione N. xx del xx approvata dal Consiglio comunale in data xx e approvata dalla Sezione enti locali con decisione N. xx del xx.

Art. 16 Tassa sul quantitativo

1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
2. La tassa sul quantitativo (volume) è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
3. Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo (volume) entro i limiti stabiliti dal Cantone.

Art. 17 Agevolazioni ed esenzioni

Il Municipio, su richiesta scritta, può concedere esenzioni o agevolazioni dalla tassa base e/o tassa sul quantitativo a determinate categorie di persone fisiche e giuridiche tra cui a:

- aziende che provvedono a smaltire i rifiuti a proprie spese
- famiglie con figli a carico fino a 3 anni compiuti
- persone con incontinenza certificata
- enti ed associazioni di diritto privato senza scopo di lucro
- manifestazioni benefiche aperte alla popolazione
- altri casi di carattere sociale

Art. 18 Altre tasse causali

1. Per lo smaltimento degli scarti vegetali la tassa, per i residenti/domiciliati, è compresa nel tributo base e la consegna deve essere fatta direttamente alla piazza di raccolta stabilita.

Gli scarti vegetali, provenienti dalle persone giuridiche, dagli edifici e attrezzature pubbliche, devono essere smaltiti da chi li produce a proprie spese.

2. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, per i residenti/domiciliati, è compresa nel tributo base e la consegna deve essere fatta direttamente alla piazza di raccolta stabilita.

I rifiuti ingombranti, provenienti dalle persone giuridiche, dagli edifici e attrezzature pubbliche, devono essere smaltiti da chi li produce a proprie spese.

Art. 19 Esigibilità

1. La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.
2. In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
3. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

**Capitolo IV
Norme finali**

Art. 20 Attuazione e misure d'esecuzione

1. Il Municipio attua il presente Regolamento. Esso emana le necessarie Ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
3. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
4. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi

motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

5. Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 21 Rimedi giuridici

1. Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
2. Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 22 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a CHF 10'000.- le contravvenzioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 23 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 luglio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato quello del 1 gennaio 1991.

Approvato dal Municipio con risoluzione nr. 690 del 12.11.2018
Approvato dal Consiglio comunale il 17.12.2018.
Approvato dalla Sezione degli enti locali il 20.03.2019

Disposizioni normative di riferimento

Livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM.

Livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAMB);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.